

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(92) 148 def.

Bruxelles 5 maggio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'identificazione e alla registrazione
degli animali

R E L A Z I O N E

Il 26 giugno 1990, il Consiglio ha adottato la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1).

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera (c) della direttiva suddetta stabilisce che gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio e che, anteriormente al 1° gennaio 1993, i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti saranno estesi ai trasporti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri.

La gestione dei programmi d'aiuto della Comunità, in particolare per quanto concerne l'allevamento degli animali, fa sì che è indispensabile poter contare su un sistema di identificazione e di registrazione applicabile all'intero territorio della Comunità nel rispetto dei medesimi requisiti minimi. Tali requisiti assumeranno maggiore importanza in un prossimo futuro tenuto conto della riforma della PAC come pure dei prevedibili cambiamenti che interverranno dopo il 1992. In tale contesto è indispensabile tener conto della necessità di identificare gli animali come pure di risalire alla loro origine per i controlli veterinari e per scopi commerciali.

Il regolamento proposto contempla una serie di requisiti minimi: ciò significa che gli Stati membri possono poi estendere le varie norme.

Scopo delle misure proposte è di poter ricostituire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali.

Per tale ragione gli animali devono essere identificati con un marchio e accompagnati da un documento per qualsiasi loro spostamento.

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

Ai fini del presente regolamento, per animale si intende qualsiasi animale della specie bovina, ovina e caprina o suina e qualsiasi cervide allevato in un'azienda.

Il marchio deve recare un codice alfanumerico che identifica l'azienda. Per quanto concerne i bovini, il codice alfanumerico deve inoltre identificare ogni singolo capo.

L'autorità competente può autorizzare deroghe ai requisiti previsti per il marchio e i documenti in parola per gli animali trasportati direttamente da un allevamento al macello, ma detti animali devono comunque essere identificati per poter risalire al loro allevamento d'origine.

I requisiti relativi al marchio e al documento d'accompagnamento sono fissati in un allegato.

Per garantire un sistema di controllo efficace, i proprietari o i conduttori di aziende devono tenere una registrazione aggiornata degli animali presenti nell'azienda e le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere una registrazione delle loro transazioni. A richiesta, l'autorità competente deve poter accedere a tali registrazioni.

È previsto un sistema per uno scambio rapido ed efficace di informazioni tra Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'identificazione e alla registrazione
degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera (c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE(2), gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio; che, a norma del medesimo articolo, anteriormente al 1° gennaio 1993 i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti saranno estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri;

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

considerando che l'articolo 14 della direttiva del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, stabilisce che, per quanto riguarda gli animali che sono introdotti nella Comunità da paesi terzi, l'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, fatta eccezione per gli animali da macello e gli equidi registrati;

considerando che ai fini della gestione di taluni regimi comunitari di aiuto nel settore agricolo è necessario procedere per taluni tipi di bestiame all'identificazione dei singoli capi; che il sistema di identificazione e di registrazione deve pertanto consentire l'applicazione e il controllo di siffatte misure;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento; che norme comunitarie in tal senso sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 del Consiglio (4), e la direttiva del Consiglio 89/608/CEE, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica (5);

considerando che i proprietari o gli esercenti di aziende devono tenere una registrazione aggiornata degli animali presenti nell'azienda; che le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere una registrazione di loro atti di scambio; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, alle registrazioni suddette;

(3) GU n. L 144 del 2.6.1981, pag. 1.

(4) GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 3.

(5) GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

considerando che, per poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali, questi devono essere identificati da un marchio e accompagnati da un documento in qualsiasi loro movimento; che la forma e il contenuto del marchio, nonché il documento stesso qualora non siano richiesti altri documenti comunitari, devono rispettare criteri fissati a livello comunitario;

considerando che occorre prevedere una deroga alle norme sul marchio ed i documenti nel caso di animali trasportati direttamente dall'allevamento al macello; che, tuttavia, detti animali devono comunque essere identificati in modo da poter risalire al loro allevamento d'origine;

considerando che agli animali il cui marchio sia andato perso o sia diventato illeggibile occorre applicare un nuovo marchio sotto il controllo dell'autorità competente;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare disposizioni specifiche contenute nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine (6), o qualsiasi pertinente norma d'applicazione emanata conformemente alla direttiva 91/496/CEE;

considerando che occorre prevedere una procedura del comitato di gestione per l'adozione di eventuali norme d'esecuzione necessarie e altresì per integrare o modificare gli allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per l'identificazione e la registrazione degli animali.

(6) GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 33.

Esso si applica fatta salva la decisione 89/153/CEE e le norme d'applicazione stabilite conformemente alla direttiva 91/496/CEE.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- (a) azienda: qualsiasi locale in cui sono tenuti o trattati animali;
- (b) allevamento: uno stabilimento agricolo diverso dai locali di un commerciante o da un mercato in cui sono tenuti regolarmente gli animali di cui alla lettera (c);
- (c) animale: qualsiasi animale della specie bovina, ovina, caprina o suina e qualsiasi cervide allevato in un'azienda;
- (d) proprietario o esercente: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria degli animali od incaricata di detenerli a titolo oneroso o gratuito;
- (e) autorità competente: l'autorità pubblica di coordinamento di cui all'articolo 3 o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato compiti in applicazione del presente regolamento;
- (f) movimento: il movimento di animali fra aziende.

Articolo 3

Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica di coordinamento responsabile dell'osservanza del presente regolamento e ne dà notificazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Tale autorità garantisce che i servizi di controllo della Commissione e dello Stato membro di cui trattasi, competenti per le questioni veterinarie e zootecniche o per l'esecuzione di regimi comunitari di aiuto, abbiano accesso a tutte le informazioni correlate al presente regolamento.

Articolo 4

1. Ogni autorità competente tiene un elenco di tutte le aziende situate sul suo territorio.
2. Il proprietario o l'esercente di un'azienda tiene un registro permanente di tutti gli animali dell'azienda e lo mette a disposizione dell'autorità competente in qualsiasi momento questa lo richieda.
3. Nel registro sono trascritti tutti i movimenti di animali in entrata e in uscita dall'azienda e tutte le nascite e i decessi di animali nella stessa, con indicazione delle date.

Articolo 5

1. Salvo il disposto del paragrafo 3, l'animale che lascia l'azienda in cui è nato è preventivamente identificato con un marchio conforme ai requisiti di cui all'allegato A.
2. Il marchio reca un codice alfanumerico identificante l'azienda, assegnato dall'autorità competente.
3. Per i bovini, il codice alfanumerico di cui al paragrafo 2 identifica inoltre ogni singolo capo. Esso viene attribuito nei primi 14 giorni di vita dell'animale e comunque prima che lasci l'azienda in cui è nato. I codici assegnati ad un'azienda devono essere utilizzati in ordine progressivo.
4. Un marchio non può essere rimosso senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Se un marchio è andato perso o è diventato illeggibile, se ne applica immediatamente uno nuovo conformemente al presente articolo e a cura o sotto il controllo dell'autorità competente. Il proprietario o l'esercente iscrivono il nuovo marchio nel registro di cui all'articolo 4 paragrafo 2.

5. Agli animali importati da paesi terzi è attribuito un marchio conformemente al presente articolo entro 14 giorni dal loro arrivo nell'azienda di destinazione che non sia un macello.
6. Possono essere stabiliti requisiti per l'identificazione individuale e permanente di taluni tipi di animali oltre a quelli della specie bovina secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 6

1. Durante qualsiasi suo movimento un animale è identificato da un marchio secondo l'articolo 5 e accompagnato da un documento di trasporto compilato conformemente all'allegato B. Tuttavia, il documento in parola non è necessario se gli animali sono accompagnati da un certificato o da un documento prescritto da altre norme comunitarie in campo veterinario o zootecnico.
2. Il documento di trasporto è conservato dal proprietario o dall'esercente dell'azienda di destinazione almeno per 12 mesi dalla data di arrivo dell'animale.

Articolo 7

L'autorità competente può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 1, salvo per gli animali della specie bovina, nonché all'articolo 6, riguardo ad animali spostati direttamente dall'allevamento al macello senza transitare per altra azienda, purché l'allevamento e il macello siano ubicati nel territorio della medesima autorità competente. In tali casi l'autorità competente provvede affinché l'identificazione degli animali consenta di risalire rapidamente all'allevamento d'origine.

Articolo 8

Il proprietario o l'esercente, e qualsiasi persona che si occupa del trasporto, della commercializzazione o della macellazione degli animali forniscono all'autorità competente che ne faccia richiesta informazioni sull'allevamento o sui movimenti degli animali da essi posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati, unitamente a tutti i dettagli relativi.

Articolo 9

1. Le norme d'esecuzione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.
2. Le disposizioni degli allegati possono essere integrate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE⁽⁷⁾, in appresso denominato il "comitato".
2. Nei casi di ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le norme che seguono:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

(7) GU n. L 225 del 18.10.1968, pag. 23.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure specifiche adeguate per sanzionare qualsiasi infrazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO A

Requisiti per i marchi

Un marchio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

1. Deve trattarsi di un marchio auricolare o di un tatuaggio.
2. Deve essere inalterabile, facilmente leggibile e utilizzabile una sola volta.
3. Deve essere di qualità tale da rimanere sull'animale e restare leggibile, in condizioni normali, durante l'intera vita dell'animale.
4. Non deve essere nocivo per l'animale.
5. La prima lettera del marchio deve identificare lo Stato membro ovvero:

B	Belgio
D	Danimarca
E	Irlanda
F	Francia
G	Germania
H	Grecia
I	Italia
L	Lussemburgo
N	Paesi Bassi
P	Portogallo
S	Spagna
U	Regno Unito

ALLEGATO B

Requisiti per i documenti di trasporto

Il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Se prescritto, il numero d'identificazione completo sul marchio.
2. L'indirizzo e il luogo di partenza e il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore degli animali.
3. L'indirizzo del luogo di destinazione e il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore degli animali.
4. Il nome e l'indirizzo del trasportatore.
5. Il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto.
6. La data di trasporto.

COM(92) 148 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-92-165-IT-C

ISBN 92-77-43256-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo